



5 per mille e rendicontazione: tutte le informazioni tecniche

► **OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE: CHE COSA E'?**

E' un vincolo, istituito dalla Legge finanziaria per il 2008, che obbliga gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille a redigere un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia la destinazione delle somme percepite.

► **A CHI SI RIVOLGE**

L'obbligo di rendicontazione del 5 per mille è rivolto a tutti i beneficiari e, quindi, a tutte le organizzazioni di volontariato a cui è stato destinato il 5 per mille. Le organizzazioni che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro sono obbligate a inviare tale rendicontazione al Ministero. Le organizzazioni che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, conservare per dieci anni e inviare - a richiesta dei Ministeri competenti - per finalità di controllo.

► **LE MODALITA'**

Per la rendicontazione, le organizzazioni di volontariato dovranno utilizzare il modulo reso disponibile nei prossimi giorni sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate. Nella relazione che accompagna il rendiconto devono essere riportati gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa. Il medesimo Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

► **LE TEMPISTICHE DELL'INVIO**

I soggetti destinatari del 5 per mille sono tenuti a redigere il rendiconto entro un anno dalla ricezione degli importi. Per le organizzazioni che hanno ricevuto importo pari o superiori, i rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.

5x1.000

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

► **E SE NON RENDICONTO?**

Il Decreto ha previsto la possibilità di recupero, da parte dell'Erario, dei contributi erogati nei seguenti casi:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali (in tale ipotesi, e solo dopo apposita contestazione e svolgimento di un procedimento in contraddittorio, il Ministero competente provvede al recupero delle somme e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria);
- b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
- d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 15.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Il recupero del contributo comporterà l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottempererà al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, verrà disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.